DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1967

che accorda alla Repubblica italiana un contingente tariffario per i melassi di canna destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/232/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 18 maggio 1966 con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per il periodo dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968, la concessione di un contingente tariffario di 2.000 t al dazio dell'1,4 % per i melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno del 63 % di saccarosio e destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè, della voce 17.03 B II della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, tali melassi erano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 9 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1962	1963	1964/1965 (1) 1° 4. — 31. 3.	1965/1966 1° 4. — 31. 3.	1966/1967 2° e 3° trimestre 1966
Importazioni :					
— totali	2.791	2.279	766	544	1.106
— dai paesi C.E.E. e S.A.M.A.	—	—	—	—	—
— dai paesi terzi	2.791	2.279	766	544	1.106
Produzione e esportazione			nulle		

(1) Importazioni : 1° trimestre 1964 = 520 tonnellate.
Fonti : Statistiche nazionali italiane.

Considerando che la concessione di contingenti tariffari, ai sensi dell'articolo 25 del Trattato, ad un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva attuazione della tariffa doganale comune, deroga prevista al fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare, per l'approvvigionamento di uno Stato membro, dal passaggio progressivo al regime comunitario del regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali ai dazi della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio della propria facoltà di apprezzamento in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa in particolare di mantenere il consumo dei surrogati del caffè al prezzo più basso e stabile possibile e di evitare quindi l'aumento dei dazi della tariffa doganale nazionale applicabile ai melassi destinati alla fabbricazione di surrogati, in quanto detti surrogati sono preferiti al caffè dalle classi meno abbienti grazie al loro prezzo meno elevato ;

Considerando, d'altra parte, che nel caso in esame non sembra che l'approvvigionamento delle industrie trasformatrici dello Stato membro richiedente abbia l'effetto di falsare le condizioni di concorrenza dei prodotti finiti, poiché questo genere di surrogati del caffé è praticamente prodotto e consumato solo in Italia ; che, inoltre, non esiste produzione negli Stati membri ; che, d'altra parte, non ci sono ancora delle correnti di scambio con gli Stati africani e malgasciati e con i dipartimenti francesi d'oltremare ;

Considerando che, dalla suddetta situazione complessiva, risulta che lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti tali da giustificare una deroga alle esigenze di una rapida attuazione della tariffa

doganale comune ; che tale deroga ha peraltro un'influenza positiva sugli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che dal 1962 le importazioni rivelano una tendenza alla diminuzione, anche se le cifre d'importazione per il 1964/1965 e per il 1965/1966 possono essere considerate come anormalmente basse e pertanto poco rivelatrici ; che, tuttavia, i dati relativi al 2° e 3° trimestre del 1966 fanno già apparire una certa ripresa che però non dovrebbe portare il fabbisogno totale italiano al disopra di 2.000 tonnellate per il periodo del contingente tariffario 1967/1968 ; che lo Stato membro richiedente ha d'altronde ritenuto che il proprio fabbisogno totale per il detto periodo non dovrebbe superare il livello di 2.000 tonnellate ; che è opportuno detrarre da questo fabbisogno un certo quantitativo per incoraggiare le importazioni dagli Stati africani e malgascio associati e dai dipartimenti francesi d'oltremare ; che, pertanto, il volume del contingente per il periodo sopra indicato può essere fissato in 1.800 tonnellate ;

Considerando che, nel fissare il dazio del contingente, è opportuno tener conto della situazione particolare del prodotto di cui trattasi e del grado di realizzazione dell'unione doganale ; che, l'altra parte, si prevede di realizzare tale unione entro breve tempo ; che tali considerazioni e il carattere sociale dei melassi in questione inducono a ritenere opportuno che il contingente tariffario per i prodotti di cui trattasi sia sottoposto ad un dazio pari al 30 % del dazio della tariffa doganale comune ; che, su tale base, il dazio sul contingente viene fissato a 2,7 % ;

Considerando che, dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione, non si è potuto trarre alcuna indicazione atta a far concludere che la concessione di questo contingente tariffario, nei limiti suddetti, è tale da provocare gravi perturbazioni sul mercato del prodotto in questione ;

Considerando che, a seguito della progressiva instaurazione del mercato comune, gli Stati membri applicano alle importazioni dagli altri Stati membri (ivi compresi i dipartimenti francesi d'oltremare) e dagli Stati africani e malgascio associati un regime doganale che offre almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che essi possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno proprio degli utilizzatori dello Stato membro interessato, escludendo qualsiasi riesportazione dei prodotti stessi allo stato in cui sono stati importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 2,7 % è concesso alla Repubblica italiana per le importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel proprio territorio di melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno del 63 % di saccarosio e destinati alla fabbricazione di surrogati del caffè, della voce 17.03 B II della tariffa doganale comune, per un quantitativo di 1.800 t.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro del detto contingente tariffario può essere inferiore al dazio applicato agli stessi prodotti importati dagli Stati membri (ivi compresi i dipartimenti francesi d'oltremare), dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea, qualora siano soddisfatti i requisiti per la concessione a tali prodotti del regime preferenziale previsto.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN